I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 15/2003

definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003

in vista dell'adozione della direttiva 2003/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(2003/C 102 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [4], ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

(2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

(3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria possono provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001 sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie anche il Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

(4) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.

(5) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto «off-specs»). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale «off-specs».

(6) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.

---

[1] GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357.

[2] GU C 149 del 21.6.2002, pag. 13.

[3] Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[4] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(7) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.

(8) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.

(9) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

(10) L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile [1] evidenzia la necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.

(11) È opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.

(12) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.

(13) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.

(14) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.

(15) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/82/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 4:

— le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»,

— è aggiunta la seguente lettera:

«g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti attivi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I e utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.»;

2) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.»;

3) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 *bis*. Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»;

4) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.»;

5) all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.»;

[1] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

6) a) all'articolo 9, paragrafo 3, è inserito il trattino seguente tra il terzo e il quarto trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1,»;

b) all'articolo 9, paragrafo 4, il riferimento al «secondo, terzo e quarto trattino» diviene rispettivamente al «secondo, terzo, quarto e quinto trattino»;

7) all'articolo 11, paragrafo 1, è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b), il seguente trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»;

8) l'articolo 11, è modificato come segue:

— il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.»,

— è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 *bis*. Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.»;

9) all'articolo 12, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.»;

10) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 *bis*. La Commissione è invitata ad elaborare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto delle valutazioni tecniche e scientifiche effettuate dagli Stati membri, delle informazioni acquisite presso il gestore e di tutte le altre informazioni pertinenti.»;

11) il primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole, ospedali, ecc.) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.»;

12) all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.»;

13) all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 *bis*. Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e

b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.»;

14) l'allegato I è modificato come figura nell'allegato;

15) all'allegato III, la lettera c), punto i), è sostituita dal testo seguente:

«i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

. . .

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

(*) 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:

1) nell'introduzione vengono inseriti i seguenti punti:

«6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.

7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.»;

2) nella tabella della parte 1:

a) le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo seguente:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità qualificata (tonnellate) per l'applicazione di	
	Articoli 6 e 7	Articolo 9
«Nitrato d'ammonio	5 000	10 000
Nitrato d'ammonio	1 250	5 000
Nitrato d'ammonio	350	2 500
Nitrato d'ammonio	10	50»

b) la voce che inizia con «Le seguenti sostanze CANCEROGENE:» è sostituita dal testo seguente:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità qualificata (tonnellate) per l'applicazione di	
	Articoli 6 e 7	Articolo 9
«Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	0,5	2»

c) la voce «Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali» è sostituita dal testo seguente:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità qualificata (tonnellate) per l'applicazione di	
	Articoli 6 e 7	Articolo 9
«Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte; b) cheroseni (compresi i jet fuel); c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2 500	25 000»

d) i) il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. *Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi*

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

— compreso tra il 15,75 % ([1]) e il 24,5 % ([2]) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,

— uguale o inferiore al 15,75 % ([3]) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili,

in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, parte III, sottosezione 38.2).

2. *Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante*

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

— superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

— superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,

— superiore al 28 % ([4]) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

3. *Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico*

Include:

— nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

  — compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,

  — superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %,

— soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

4. *Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità*

Include:

— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3,

— fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).»;

ii) la nota «Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine» diviene la nota 5;

iii) le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)»:

«([1]) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

([2]) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.

([3]) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

([4]) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.»;

3) nella parte 2:

a) il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 9
«4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50»

b) il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal seguente:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 9
«9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi di rischio:		
i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R50/53)	100	200
ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500»

c) nelle note:

i) la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

— direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ([1]),

— direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ([2]).

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.»;

ii) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per "esplosivo" si intende

— una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R2),

— una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R3),

— una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ([3]).

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R2 o R3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1.: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2.: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3.: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa

a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico; oppure

b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."

Divisione 1.4.: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5.: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno."

Divisione 1.6.: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo."

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo.»;

iii) nella nota 3, lettera b), punto 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;»;

iv) il testo della nota 3, lettera c), punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e»;

v) il testo della nota 3, lettera c), punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.»;

vi) il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiori alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma:

$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \ldots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{UX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \ldots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{LX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;

b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;

c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R50 (compresa R50/53) o R51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.»;

vii) alla fine delle note sono inserite le note seguenti:

«([1]) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

([2]) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

([3]) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2002/886/CE (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 45).»

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. L'11 dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose («Seveso II»).

2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 3 luglio 2002.

   Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 9 aprile 2002.

   Il Comitato delle regioni ha annunciato la sua intenzione di non emettere parere con lettera in data 9 aprile 2002.

3. Il 20 febbraio 2003, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ([1]) (cosiddetta «direttiva Seveso II») è volta alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

La principale innovazione di detta nuova direttiva, applicabile negli Stati membri a decorrere dal 3 febbraio 1999, consiste nell'introduzione di un obbligo, per i gestori di impianti industriali, di porre in opera *sistemi di gestione della sicurezza*, che comprendano un valutazione dettagliata del rischio per mezzo di diverse ipotesi di incidenti. Tale valutazione dei rischi è fondamentale ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti. La direttiva prevede inoltre l'obbligo di fornire informazioni al pubblico sui rischi industriali e sul comportamento da tenere in caso di incidente, ravvisando in queste informazioni un elemento fondamentale per il contenimento delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

Alla luce di recenti incidenti industriali di Baia Mare, in Romania (il cedimento della diga attorno al bacino di decantazione di sterili che ha causato la contaminazione da cianuro di diversi bacini fluviali) e di Enschede nei Paesi Bassi (una serie di esplosioni in una fabbrica di materiale pirotecnico che ha provocato la morte di 22 persone e il ferimento di altre 1 000) e dagli studi sulle sostanze cancerogene e sulle sostanze pericolose per l'ambiente condotti dalla Commissione su richiesta del Consiglio, risulta che, per conseguire le finalità della direttiva 1996, il campo di applicazione della stessa deve essere esteso.

La Commissione ha inoltre valutato se l'esplosione avvenuta nell'impianto chimico dell'AZF di Tolosa, avvenuta il 21 settembre 2001 (esplosione di nitrato di ammonio che ha provocato la morte di 30 persone e il ferimento di oltre 2 400), richiedesse una modifica immediata della direttiva Seveso II. Il sito in questione, tuttavia, è risultato pienamente conforme agli obblighi previsti dalla direttiva (contrariamente a quelli di Baia Mare e di Enschede) e per di più la Commissione non ha ritenuto opportuno ritardare molto la copertura degli stabilimenti che dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva Seveso II al più presto per opportunità di tutela dell'ambiente e di sicurezza. Tuttavia, tanto nel corso dell'esame della proposta da parte del Consiglio, quanto della prima lettura da parte del Parlamento europeo è emersa chiaramente una forte convinzione che fosse opportuno tener conto dell'incidente di Tolosa nella proposta; nella posizione comune del Consiglio sono state pertanto introdotte opportune modifiche.

Gli obblighi da osservare nell'ambito dei diversi requisiti in materia di sicurezza imposti dalla direttiva scattano a partire da un determinato tonnellaggio (quantità qualificata) della sostanza pericolosa o della classe di sostanze pericolose detenuta presso il sito industriale. Tali valori limite sono indicati nell'allegato I della direttiva (la parte 1 dell'allegato si riferisce a sostanze specifiche e la parte 2 a classi di sostanze). Con tali modifiche sono cambiati diversi valori limite e sono state aggiunte nuove sostanze e modificate talune della classi di sostanze. La Commissione ha proceduto ad un'ampia consultazione con il settore industriale e con gli Stati membri per pervenire alla presente proposta. Sembra esservi un generale consenso in merito al fatto che la proposta costituisca una reazione agli incidenti e che dovesse essere approvata quanto prima per garantire che si potessero evitare siffatti incidenti in futuro.

([1]) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

III. **ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE**

1. **Osservazioni generali**

I principali elementi sono:

— per quanto concerne l'esenzione delle operazioni estrattive dal campo d'applicazione della direttiva, il testo modificato della Commissione propone che le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze di cui all'allegato I non siano escluse dal campo d'applicazione della direttiva, anche se effettuate in connessione ad attività minerarie. Gli impianti di smaltimento degli sterili utilizzati in relazione a tali attività di lavorazione sono ora essi pure contemplati nella direttiva; l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali esula tuttavia da detto campo d'applicazione,

— il Consiglio ha introdotto limiti temporali, prevedendo un periodo di tempo durante il quale gli impianti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva in base a detta modifica debbono conformarsi a tutti i requisiti previsti dalla stessa,

— per quanto concerne la parte 2 dell'allegato I della direttiva, la proposta della Commissione di modificare il sistema di classificazione per gli esplosivi è stato lievemente modificato al fine di tener conto di altri sistemi di classificazione,

— sono state convenute modifiche intese a tener conto dell'incidente di Tolosa, che introducono quattro classi di nitrato di ammonio per le quali sono previsti valori limite e requisiti differenti, in base alla pericolosità del deposito di dette sostanze,

— una volta pervenuta la relazione in prima lettura del Parlamento europeo, sono stati pure incorporati nella posizione comune molti emendamenti attinenti alla fornitura di informazioni.

2. **Emendamenti del Parlamento europeo**

Nella votazione in plenaria del 3 luglio 2002, il Parlamento europeo ha adottato 47 emendamenti alla proposta (otto dei quali si riferivano alla proposta originaria della Commissione). 21 di questi sono stati accolti (17 relativi al dispositivo, 2 relativi all'allegato e 2 relativi ai considerando), sia integralmente sia in parte o nello spirito, nella posizione comune del Consiglio.

a) I 21 emendamenti che sono stati incorporati nella posizione comune si possono suddividere come segue:

5 emendamenti accolti alla lettera:

Emendamenti 1 e 2: considerando sull'incidente di Tolosa.

Emendamento 32: sulle informazioni che devono essere fornite a coloro che possono essere colpiti. Il Consiglio ha accolto questo emendamento che chiarisce chi deve essere informato.

Emendamento 37: obbliga gli Stati membri a fornire alla Commissione talune informazioni essenziali relative agli stabilimenti rientranti nel campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 39: nuove categorie e quantità limite per il nitrato di ammonio, in seguito ad un'analisi dell'incidente di Tolosa.

16 emendamenti accolti in linea di principio o in parte:

Emendamenti 7 e 8: chiariscono il campo d'applicazione in relazione alle attività minerarie, gli impianti di smaltimento degli sterili devono essere «operativi»; il Consiglio preferisce l'uso del termine «attivi» e mantiene i termini «chimica e termica»; inoltre l'esclusione dello «sfruttamento off shore» è trasferita in una lettera separata.

Emendamenti 9, 13, 18, 23 e 24: prevedono per gli stabilimenti che rientreranno in un secondo tempo nel campo d'applicazione della direttiva scadenze sufficienti per la presentazione delle notifiche e dei rapporti di sicurezza, nonché a definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e i piani di emergenza interni ed esterni; la formulazione è stata lievemente modificata nella posizione comune.

Emendamento 16: è accolta la modifica della descrizione dell'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni; tuttavia, dato il respingimento dell'emendamento 15 sono sostituiti i termini «nell'informazione dei cittadini e».

Emendamento 17: il Consiglio accetta la prima parte dell'emendamento, tuttavia preferisce i termini «pertinenti organizzazioni» in luogo di «persone» che partecipano all'elaborazione del rapporto sulla sicurezza.

Emendamenti 25 e 26: in relazione alla consultazione nella fase preparatoria e di revisione dei piani di emergenza il Consiglio ha fuso entrambi questi emendamenti attraverso una modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, che contiene un riferimento al «personale subappaltato a lungo termine».

Emendamento 27, che fa riferimento all'esigenza di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, è sostenuto dal Consiglio, con il riferimento alla corrispondente decisione 2001/792/CE del Consiglio di cui ai considerando.

Emendamento 54: modifica l'articolo sul controllo dell'urbanizzazione elencando specifiche aree urbanizzate che dovrebbero essere separate dagli stabilimenti di cui alla direttiva Seveso II. Il Consiglio ha ritenuto che si possa considerare che l'elenco fornisce esempi del concetto «zone frequentate dal pubblico» e non include tutti i suggerimenti: il termine «gli stabilimenti industriali» è stato soppresso e il riferimento alle «vie di trasporto» nella posizione comune è adeguato alle «vie di trasporto principali, per quanto possibile».

Emendamento 55: prevede l'aggiunta all'articolo 12 di un nuovo paragrafo che impone alla Commissione di elaborare orientamenti che definiscono una base di dati tecnici armonizzata volta a valutare la compatibilità tra gli stabilimenti di cui alla direttiva Seveso II e le zone sensibili elencate all'articolo 12. Il Consiglio accetta in linea di principio detta idea, ma ne ha modificato la formulazione rivolgendo ora alla Commissione un invito a svolgere tale mansione.

Emendamento 45: con una modifica testuale assai lieve, nella posizione comune i termini «personale subappaltato» sostituisce il termine «subappaltatori». Il Consiglio accoglie questo emendamento dell'allegato che definisce talune informazioni che devono essere incluse nel sistema di gestione della sicurezza.

Emendamento 53: propone le definizioni relative alle quattro nuove categorie per il nitrato di ammonio di cui all'emendamento 39 (in seguito all'incidente di Tolosa); nella posizione comune la formulazione è stata lievemente modificata nelle note 1 e 3 relative alle percentuali di riferimento utilizzate.

b) I 26 emendamenti che non sono stati accolti possono essere raggruppati nel modo seguente:

Emendamenti da 3 a 5: propongono considerando che fanno riferimento all'incidente di Tolosa. Il Consiglio ha preferito gli emendamenti 1 e 2 e ritenuto sufficiente ed equilibrato il loro contenuto.

Emendamento 6: il Consiglio desidera limitare le attività contemplate alle «operazioni di preparazione chimica e/o termica» e non vuole includere altre attività estrattive nel campo d'applicazione della direttiva; tale riferimento potrebbe essere inserito nell'atteso progetto di direttiva sui rifiuti delle attività estrattive.

Emendamenti 10 e 35: la questione della formazione del personale è attualmente disciplinata negli allegati III (sistemi di gestione della sicurezza) e IV (piani di emergenza) e è già contenuta nel rapporto di sicurezza; il Consiglio non ritiene appropriato che tali informazioni debbano essere incluse nella notifica.

Emendamenti 11, 21 e 22: sono attinenti agli obblighi in materia di notifica delle modifiche agli stabilimenti. Siffatti obblighi sono già previsti all'articolo 9 per gli stabilimenti «di livello superiore», e l'imposizione degli stessi agli stabilimenti «di livello inferiore» non si giustifica, giacché comporterebbe ulteriori incombenze burocratiche senza migliorare la sicurezza (principio della proporzionalità. È già obbligatorio notificare qualsiasi aumento significativo della quantità di sostanze pericolose detenute (articolo 6).

Analogamente, *l'emendamento 19* richiederebbe un riesame del rapporto sulla sicurezza in caso di modifiche dell'«organizzazione del lavoro» o di un impianto: il Consiglio ha convenuto che siffatto riesame sarebbe sempre necessario, e che significative modifiche richiederebbero comunque un adeguamento del rapporto, ma non necessariamente un formale riesame.

Nel medesimo settore, *l'emendamento 36* richiederebbe la sospensione delle attività qualora non fossero state fornite le informazioni sui cambiamenti/sulle modifiche e sulla formazione. L'articolo 17 prevede già per gli Stati membri la facoltà di sospendere le attività se le informazioni trasmesse sono incomplete.

Emendamento 12: il Consiglio non vede la necessità dell'aggiunta della frase «e ne attesti l'assolvimento degli obblighi»: il gestore è già tenuto ad assicurare che la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti sia correttamente attuata. Ciò comporterebbe la compilazione di tutta una serie di documenti per attestare la conformità con il piano.

Emendamento 14: per quanto concerne la prevenzione dell'effetto domino il Consiglio non ravvisa la necessità di un riferimento incrociato all'articolo 12 (controllo dell'urbanizzazione) dato che il gestore ha già l'obbligo di assicurare che la possibilità di un effetto domino tra stabilimenti è tenuta in debito conto nella sua politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Emendamenti 15, 33 e 34: relativi all'accesso della popolazione alle informazioni in merito a possibili effetti domino, ai requisiti in materia di sicurezza e ai piani di emergenza: questi emendamenti descrivono in dettaglio i metodi attraverso i quali dette informazioni potrebbero essere rese disponibili. Il Consiglio non è in grado di accoglierli poiché ritiene che si tratti essenzialmente di questioni di sussidiarietà di competenza delle autorità nazionali e locali e concorda con la Commissione secondo la quale nella presente direttiva vi è già un buon equilibrio tra le informazioni che devono essere rese disponibili e quelle che possono essere richieste.

Emendamento 20: propone una metodologia europea unica per l'elaborazione dei rapporti di sicurezza. Il Consiglio conviene con la Commissione che ciò sarebbe difficile data la considerevole diversità degli impianti chimici.

Emendamento 28: imporrebbe agli Stati membri di notificare qualsiasi incidente al centro di informazione e monitoraggio della Protezione civile. Dato che il ruolo di detto centro consiste nell'agevolare la cooperazione degli interventi di soccorso della Protezione civile, un obbligo generale di notifica non sembra pertanto appropriato al Consiglio.

Emendamento 29: introdurrebbe ulteriori obblighi in relazione al controllo dell'urbanizzazione, obblighi che il Consiglio non è in grado di accettare poiché sono incompatibili con la struttura attuale dell'articolo 12 o vi sono già contemplati.

Emendamento 31: obbligherebbe la Commissione a sviluppare un regime di incentivi per il trasferimento degli stabilimenti «Seveso» al fine di aumentare le distanze di sicurezza. A parere del Consiglio un programma siffatto potrebbe essere introdotto più adeguatamente a livello nazionale.

Emendamento 38: mira a limitare «i segreti commerciali e industriali» esclusivamente ai processi e non alle informazioni concernenti il deposito di sostanze pericolose. Pur riconoscendo l'importanza della disposizione sulle informazioni, il Consiglio non ritiene appropriato limitare il concetto di «segreti commerciali e industriali».

Gli *l'emendamenti 40 e 42*, che propongono la creazione di due nuove voci per il nitrato di potassio sono respinti dal Consiglio in base al fatto che non ha ravvisato un'analisi sufficientemente dettagliata alla base di questo emendamento, che pertanto non ritiene di non poter accogliere.

Emendamento 43: propone riferimenti alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Il Consiglio non ritiene tali riferimenti necessari in questo contesto. La direttiva prevede già il caso di sostanze e preparati non classificati e i rifiuti pericolosi possono quindi rientrare nel campo di applicazione della direttiva sulla base delle loro proprietà in quanto preparati.

Emendamento 44: propone l'inserimento, all'allegato II, capitolo IV, dell'obbligo di svolgere «analisi di rischio» connesse a determinate sostanze. Tale disposizione è già contenuta nell'allegato II, punto III. C. 2.

Emendamento 46: il Consiglio non è in grado di accoglierlo. La maggior parte degli Stati membri sta elaborando qualche tipo di mappe dei rischi, ma non vede la necessità di stabilire criteri per le stesse nella direttiva.

3. **Innovazioni più importanti introdotte dal Consiglio**

La modifica più significativa alla proposta della Commissione consiste nell'inclusione di una reazione all'incidente di Tolosa, come chiesto anche dal Parlamento europeo. La soluzione quale figura ora nella posizione comune (considerando 5 e 6 e modifiche all'allegato I, parte I) è stato lungamente dibattuto e la Commissione ha consultato esperti in materia di sicurezza nonché esponenti del settore dell'industria. Si tratta del medesimo testo proposto negli emendamenti 1, 2 e 39 del Parlamento europeo e, per quanto concerne il principio, nell'emendamento 53.

IV. **CONCLUSIONI**

La proposta non è mai stata concepita quale revisione integrale della direttiva «Seveso II», bensì piuttosto quale rapida risposta a due incidenti assai specifici ora modificata per includerne un terzo, nonché ad alcuni studi avviati dalla Commissione su talune sostanze cancerogene e su talune sostanze pericolose per l'ambiente. Il Consiglio era pertanto assai incline a sforzarsi di pervenire ad un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo al fine dell'attuazione quanto più tempestiva possibile di questa legislazione, per prevenire futuri incidenti o danni di tale natura.

Pertanto, dato il gran numero di emendamenti presentati in prima lettura relativi all'articolato della direttiva 96/82/CE, non contemplati nella proposta, il Consiglio non è stato in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento europeo. Il Consiglio suggerisce che sarebbe opportuno attendere l'ampio riesame da parte della Commissione dell'attuazione della direttiva, che darebbe l'avvio ad una revisione integrale dei termini della stessa, prima di apportare ulteriori modifiche alla direttiva 96/82/CE. Il Consiglio non ravvisa l'opportunità di utilizzare la presente proposta quale mezzo per riesaminare l'intera direttiva senza che siano stati effettuati adeguati studi e auspica pertanto una stretta e costruttiva cooperazione con il Parlamento europeo in modo da raggiungere un rapido accordo in seconda lettura.